

Comune di Varallo (Vercelli)

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N.1 AL P.R.G.C. VIGENTE ART. 17 C. 5 L.R. 56/77

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVVISA**

Che il consiglio comunale di Varallo VC con deliberazione n. 15 del 31.01.2017 ha approvato il progetto definitivo di Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell' art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. sinteticamente riportato di seguito.

lo schema del provvedimento e gli allegati tecnici sono pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013: <http://www.comune.varallo.vc.it>

**IL SINDACO
(omissis)
PROPONE**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che la variante in questione ha richiesto l'attivazione della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e che con la deliberazione di adozione da parte del Consiglio Comunale n. 39 del 25/10/2016 è stata esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica con le motivazioni indicate nell' allegato verbale dell'organo tecnico comunale;
3. **DI APPROVARE** il Progetto Definitivo della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. redatto dal tecnico arch. Paolo Maggia, e composto dai seguenti elaborati allegati:
 - relazione tecnico illustrativa;
 - integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione
 - dichiarazione del tecnico incaricato alla stesura della variante parziale Arch. Paolo Maggia
 - TAV P1 VIGENTE– Usi del suolo – Sviluppi del territorio frazione Roccapietra – progetto definitivo– scala 1:2000;
 - TAV P1 VARIANTE– Usi del suolo – Sviluppi del territorio frazione Roccapietra – progetto definitivo– scala 1:2000;
 - TAV P2 VIGENTE– Usi del suolo – Sviluppi del territorio frazione Cervarolo Villa Inf. – progetto definitivo– scala 1:2000;
 - TAV P2 – Usi del suolo – Sviluppi del territorio frazione Cervarolo Villa Inf. – progetto definitivo– scala 1:2000;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Provincia di Vercelli e alla Regione Piemonte unitamente agli elaborati approvati, secondo le formalità previste dall'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

5. DI DARE ATTO che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;

6. DI DARE ATTO che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e sul sito web comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;

7. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Riccardo Peco.

VISTO: Si esprime parere favorevole subordinato alla seguente osservazione:

con riferimento alla variante in località Cervarolo Villa Inferiore si evidenzia che ai sensi dell'art. 28 della Legge 166/2002 relativamente alla fascia di rispetto Cimiteriale

"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";

"Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) *risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*

b) *l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.*

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

(omissis)